



# COMUNE DI QUINDICI

## Provincia di Avellino

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.02

DEL 31/01/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMUNI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.**

L'anno DUEMILAVENTITTE addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 18,05 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, convocato con invito del Presidente in data 24/01/2023 Prot. n. 478, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Proceduto all'appello nominale, risultano presenti:

N.	NOME E COGNOME	PRESENTI	ASSENTI
	<b>SINDACO</b>		
1.	Eduardo Rubinaccio	X	
	<b>CONSIGLIERI</b>		
2.	Salvatore Santaniello	X	
3.	Sebastiano Russo	X	
4.	Angelo Giovanni Mazzocca	X	
5.	Alfredo Santaniello		X
6.	Immacolata Fusco		X
7.	Francesco Santaniello	X	
8.	Massimo Grasso	X	
9.	Francesco Grasso		X
10.	Valerio Ferrentino		X
11.	Lino Selvestrini		X
	<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Loredana La Marca, incaricato della redazione del verbale.

Presiede l'adunanza il sig. Russo Sebastiano, nella sua qualità di Presidente, il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell'art. 45 del vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di che trattasi.

## **DELIBERAZIONE C.C. N.02 DEL 31/01/2023**

### **INTERVENTI:**

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Sindaco il quale espone trattarsi del diniego allo stralcio di sanzioni e di interessi per le cartelle fino a 1.000,00 euro fermo restando la sorte Capitale

Fa presente che è pervenuto sulla proposta consiliare deliberativa il parere del Revisore dei Conti.

Evidenzia che il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario e che quindi i crediti antecedenti al 31/12/2014, sono di competenza del Commissario Straordinario di Liquidazione.

Aggiunge che questa ha inviato una PEC in cui si chiedono i provvedimenti di competenza

Ad ogni modo fa presente che il cittadino può conseguire lo stesso beneficio dello stralcio ricorrendo alla definizione agevolata.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare al indirizzo [comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it)

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

**RITENUTO CHE:**

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi prevista dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

**VISTO** che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro rappresentano la quasi totalità dei crediti tributari dell'Ente;

**Visto** che l'Ente con deliberazione di C.C. n. 11 del 10.8.2015, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario e che, pertanto parte dei suddetti crediti, quelli riferiti alle annualità antecedenti al 31.12.2014, sono di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

**VISTA** la nota del Commissario liquidatore ns. prot. n. 399 del 20.01.2023 avente ad oggetto "Costituzione della massa attiva. Provvedimenti finalizzati alla non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 227 e 228 della legge 29.12.2022 n. 197, con la quale si diffida ad operare lo stralcio automatico delle sanzioni e degli interessi per gli importi sotto i mille euro stante la necessità di costituire la massa attiva della liquidazione;

**RITENUTO PERTANTO** di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

**DATO ATTO CHE** il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di revisione, n.1 del 30/01/2023, in atti al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Al. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTA** la nota del Commissario liquidatore ns. prot. n. 399 del 20.01.2023 avente ad oggetto "Costituzione della massa attiva. Provvedimenti finalizzati alla non applicazione delle disposizioni di cui all 'art. 1 comma 227 e 228 della legge 29.12.2022 n. 197;

**INDIVIDUATO** il responsabile del procedimento nella persona del dipendente Rag. Bonavita quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l 'obbligo di astensione.

**VISTO** l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell 'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000

Con voti favorevoli unanimi resi come per legge

#### **DELIBERA**

1. **di non applicare** ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. **di inviare** tempestivamente copia del presente atto all 'agente della riscossione;
3. **di dare notizia** sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. **Di rendere** il presente deliberato con separata ed unanime votazione favorevole resa come per legge immediatamente esecutiva

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

**-PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (di competenza del Dirigente del Servizio proponente) “Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

F/TO Il Responsabile di Area contabile

### **AREA FINANZIARIA CONTABILE**

**-PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO/CONTABILE** (di competenza del Dirigente del Servizio “Servizi Finanziari e del Personale”) .

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

F/TO Il Responsabile di Area contabile

Del che si è redatto il presente verbale

F/TO IL PRESIDENTE  
Russo Sebastiano

F/TO IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Loredana La Marca

---

### PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione iscritta nel registro delle pubblicazioni viene affissa all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 ) in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 D.L.vo 267/2000.

F/TO IL MESSO COMUNALE

Lì, \_\_\_\_\_

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio, on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 , comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 ), per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_;

è divenuta esecutiva:

-ai sensi ai sensi dell'art. 134 D.L.vo 267/2000 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, poiché non soggetta a controllo;

-ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L.vo 267/00 perché resa immediatamente eseguibile.

Lì \_\_\_\_\_  
COMUNALE

F/TO IL SEGRETARIO

Dott.ssa Loredana La Marca

---

In data ..... copia della presente determinazione viene trasmessa a:

-Sindaco/ Commissario – Commissione Prefettizia.....

-Assessore .....

-Segretario comunale

-Direttore generale

-Area Finanziaria

-Area .....

Il Responsabile dell'Area Amministrativa